



**DELIBERAZIONE N° VIII /**

**011329**

**Seduta del 10 FEB 2010**

*Presidente*

**ROBERTO FORMIGONI**

*Assessori regionali*

**GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente**

**DAVIDE BONI**

**GIULIO BOSCAGLI**

**LUCIANO BRESCIANI**

**MASSIMO BUSCEMI**

**RAFFAELE CATTANEO**

**ROMANO COLOZZI**

**LUCA DANIEL FERRAZZI**

**ROMANO LA RUSSA**

**STEFANO MAULLU**

**FRANCO NICOLI CRISTIANI**

**MASSIMO PONZONI**

**MARIO SCOTTI**

**DOMENICO ZAMBETTI**

**MASSIMO ZANELLO**

*Con l'assistenza del Segretario* **Marco Pilloni**

*Su proposta*

*dell'Assessore* **Romano La Russa**

*Oggetto*

**POTENZIAMENTO DELLE MISURE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'IMPRESORIALITA' A SOSTEGNO DELLE AZIENDE E ATTIVAZIONE DI UNA LINEA D'INTERVENTO A FAVORE DELLE IMPRESE COOPERATIVE**

**CORRETTO  
D'URTO**

*Il Dirigente della U.O.*

*Il Direttore Generale*

**Roberto Cova**

L'atto si compone di 17 pagine  
di cui 11 pagine di allegati,  
parte integrante. **M**



**VISTI:**

- il Regolamento CE n. 1998/2006 del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti di importanza minore (de minimis);
- il D.P.C.M. 3 giugno 2009 concernente le modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato per l'accesso ai finanziamenti nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" del 22 gennaio 2009, con particolare riferimento agli aiuti di importo limitato e compatibili, come da autorizzazione della Commissione europea, decisione del 28 maggio 2009 (aiuto di Stato n. 248/2009);

**VISTO** lo Statuto d'autonomia della Lombardia che con l'articolo 2 "Elementi qualitativi della Regione" comma j "riconosce il valore sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro e adotta le misure idonee a promuoverne lo sviluppo";

**VISTE:**

- la legge n. 49 del 27 febbraio 1985 "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali" e successive modificazioni, che all'articolo 1 prevede la costituzione del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione "Foncooper", finalizzato al sostegno delle cooperative per la realizzazione di progetti relativi all'aumento della produttività e/o della occupazione della manodopera ed alla ristrutturazione e riconversione degli impianti;
- la delibera n. 7696 del 27 dicembre 2001 con la quale la Giunta approva l'Atto aggiuntivo con Coopercredito SpA (Gruppo BNL) sottoscritto il 20 marzo 2002, mediante il quale la Regione - in base all'articolo 19, comma 12, del D.Lgs. n. 112/1998 - subentra allo Stato negli interventi connessi alla gestione del Fondo "Foncooper" previsto dalla legge n. 49/1985. Dato atto che il 26 giugno 2005 sono scaduti i termini di validità del contratto stipulato il 26 giugno 2000 tra il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato e Coopercredito SpA (ora Banca Nazionale del Lavoro SpA) - al quale la Regione è subentrata con l'Atto aggiuntivo del 20 marzo 2002 - relativamente alla gestione del Foncooper;
- la legge regionale n. 16 del 4 novembre 2005 "Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e al bilancio pluriennale 2005/2007 legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali" che all'articolo 1, commi 11-14, stabilisce che il Fondo di rotazione Foncooper/Regione Lombardia è gestito





direttamente dalla Regione per gli interventi previsti dalla legge 49/1985 mediante la società finanziaria regionale o mediante l'affidamento a terzi secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed è alimentato dalle rate di rientro disciplinate dalla legge n. 49/1985;

- la lettera di incarico del 28 dicembre 2005 prot. n. 17837/ 2005 con la quale la gestione del Fondo Foncooper/Regione Lombardia è affidata a Finlombarda s.p.a.;
- il decreto n. 13833 del 19.11.2007 "Chiusura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul fondo di rotazione Foncooper (l. 49/1985);

**VISTE:**

- la legge regionale n. 21 del 18 novembre 2003 "Norme per la cooperazione in Lombardia" con la quale, fra l'altro:
  - si riconosce il particolare ruolo che la cooperazione assicura, quale parte integrante del sistema imprenditoriale lombardo, nella promozione della partecipazione dei cittadini al processo produttivo e alla gestione dei servizi sociali, nonché nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
  - si stabilisce che la Regione attua forme di intervento economico attraverso l'erogazione di contributi e finanziamenti alle cooperative di nuova costituzione per le spese di primo impianto e di sviluppo progettuale ed attua forme di intervento finanziario mediante il fondo per il sostegno al credito delle imprese cooperative;
- la dgr n. 19599 del 26 novembre 2004 "Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative (l.r. 21/03, art. 6): attivazione del Fondo". Incarico a Finlombarda s.p.a, con cui, quali strumenti agevolativi del fondo, vengono costituiti un fondo di garanzia, un fondo abbattimento tassi ed un fondo di rotazione.

Dato atto che lo sportello del Fondo di rotazione è tuttora operante con le finalità, i criteri e le modalità operative di cui al d.d.u.o n. 6442 del 2 maggio 2005;

**VISTE:**

- la legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia" con la quale la Regione intende supportare la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo delineando, fra l'altro, obiettivi, strumenti e modalità di perseguimento, e considerato che con tale legge Regione





Lombardia intende operare anche nell'ottica dell'aggiornamento e della razionalizzazione di strumentazioni normative preesistenti;

- la d.g.r. 18 luglio 2007, n. 5130 "Costituzione del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità. Prime linee di intervento" e successive modificazioni con la quale, fra l'altro:
  - introducendo le prime linee di intervento (1. Sviluppo aziendale; 2. Innovazione di prodotto e di processo; 3. Applicazione industriale di risultati della ricerca; 4. Crescita dimensionale; 5. Trasferimento di impresa; 6. Internazionalizzazione), si dà atto che ulteriori azioni potranno essere finanziate con il Fondo (d'ora in poi FRIM) mediante specifici provvedimenti che definiscono e disciplinano l'intervento e che eventuali nuove linee assumeranno numerazione progressiva aggiungendosi a quelle già attivate;
    - si dà ampio mandato alle Direzioni interessate, e in particolare alla Direzione generale Industria, PMI e cooperazione, nel definire ed aggiornare i criteri di funzionamento del FRIM e delle singole linee d'intervento;
    - si demanda alle Direzioni interessate l'attivazione di Finlombarda s.p.a quale gestore del FRIM per le linee d'intervento di competenza sulla base di specifiche lettere di incarico;
- la l.r. n. 34 del 24 dicembre 2008 "Legge finanziaria 2009", che all'art 1, comma 1, stabilisce che il Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Foncooper/Regione Lombardia istituito con legge n. 49/1985 e il Fondo di rotazione per il sostegno al credito per le imprese cooperative istituito con legge regionale n. 21/2003 confluiscono nel FRIM istituito ai sensi della legge regionale n. 1/2007 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) per interventi agevolativi riservati alle imprese cooperative;

**VALUTATA** l'eccezionalità del quadro socioeconomico e finanziario che rende più difficoltoso l'accesso delle PMI alle risorse finanziarie mobilitabili da parte del mercato del credito bancario e ritenuto di offrire al sistema delle imprese maggiori opportunità per l'attivazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nella fase di maggior sofferenza prodotta dalla crisi in atto;

**RITENUTO**, in particolare, di potenziare e dare maggior efficacia al FRIM:

- applicando il regime di aiuti n. 248/2009 alle linee d'intervento "Sviluppo aziendale",





“Crescita dimensionale” e “Trasferimento di impresa”;

- razionalizzando ed aggiornando gli interventi regionali a favore delle imprese cooperative mediante l'attivazione nel FRIM di una linea d'intervento espressamente finalizzata a supportare la cooperazione, privilegiando in essa le cooperative sociali e la nascita di nuove imprese cooperative;
- assicurando la copertura finanziaria della linea 7. “Cooperazione” del FRIM:
  - con lo stanziamento iniziale di € 2.000.000,00 a valere sul capitolo n. 3.3.2.3 381.6906 risultante dalle reiscrizioni delle risorse vincolate non impegnate nell'esercizio 2009 sul bilancio 2010;
  - con l'utilizzo - come da l.r. 34/2008 - delle risorse derivanti dalle disponibilità residue, nonché dai rientri dei finanziamenti precedentemente concessi con i fondi rotativi ex Foncooper ed ex l.r. 21/2003;

**SENTITA** la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 21/2003 che nella riunione del 24 ottobre 2008 ha espresso parere favorevole alla razionalizzazione e revisione dei fondi attualmente istituiti per supportare le imprese cooperative ed alla confluenza nel FRIM, a condizione che le risorse finanziarie già riservate alle imprese cooperative siano utilizzate a favore della medesima tipologia di impresa;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

1. di potenziare l'operatività e l'efficacia del FRIM (Fondo di rotazione per l'imprenditorialità) costituito con dgr. n. 5130/2007 e successive modificazioni in attuazione della l.r. 1/2007 applicando il regime di aiuto n. 248/2009 alle linee d'intervento “Sviluppo aziendale”, “Crescita dimensionale” e “Trasferimento di impresa” con le modalità stabilite con provvedimento dirigenziale;
2. di attivare nel FRIM la linea d'intervento n. 7 “Cooperazione”:
  - con i criteri di funzionamento indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, fatta salva la facoltà prevista dal punto 4.b della dgr n. 5130/07 demandata alla competente Direzione di adattare e modificare con provvedimenti






dirigenziali i criteri di funzionamento introdotti in allegato in funzione degli obiettivi prioritari da conseguirsi, dell'andamento delle domande e dell'opportunità di raccordo con eventuali dispositivi della programmazione comunitaria 2007-2013, dandone atto nella relazione annuale alla Giunta ed al Consiglio;

- con la dotazione iniziale di € 2.000.000,00 a valere sul capitolo n. 3.3.2.3 381.6906 risultante dalle reiscrizioni delle risorse vincolate non impegnate nell'esercizio 2009 sul bilancio 2010;
3. di incrementare la dotazione della medesima linea con le risorse di cui alla l.r. 34/2008 derivanti dalle disponibilità e dai rientri dei fondi di rotazione ex l. n. 49/1985 ed ex l.r. n. 21/2003, demandando alla Direzione generale Industria, PMI e Cooperazione l'eventuale successiva implementazione finanziaria della linea in relazione al fabbisogno riscontrato e tenuto conto delle priorità e delle disponibilità finanziarie della Direzione;
  4. di dare atto che:
    - le risorse finanziarie allocate sulla linea d'intervento n. 7 "Cooperazione" saranno utilizzate nel FRIM con vincolo di destinazione esclusivo a favore delle imprese cooperative;
    - a partire dalla data di apertura dello sportello della linea 7 "Cooperazione" del FRIM, sarà chiuso lo sportello del fondo rotativo ex l.r. n. 21/2003 (fermo restando che le domande presentate entro tale data saranno processate sulla base dei criteri di cui al d.d.u.o n. 6442/2005);
  5. di disporre che le domande di agevolazione potranno essere presentate a decorrere dal 14 aprile 2010 mediante il sistema informativo appositamente predisposto dalla Regione;
  6. di trasmettere a Finlombarda S.p.A. - Gestore del FRIM - copia del presente atto per il seguito di competenza;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione Lombardia.



IL SEGRETARIO

*Marco Pilloni*



# ALLEGATO 1

Allegato alla deliberazione  
n. 11328 del 11.0.FEB.2010

## **Indice**

Articolo 1	Il Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM)
Articolo 2	La linea di intervento "Cooperazione"
Articolo 3	Soggetti beneficiari
Articolo 4	Localizzazione degli interventi
Articolo 5	Regimi di aiuto
Articolo 6	Configurazione degli interventi finanziari
Articolo 7	Caratteristiche dell'intervento agevolativo
Articolo 8	Risorse finanziarie
Articolo 9	Modalità di presentazione della domanda
Articolo 10	Modalità di valutazione e concessione
Articolo 11	Modalità di comunicazione
Articolo 12	Modalità di erogazione e di rimborso
Articolo 13	Obblighi dei soggetti beneficiari
Articolo 14	Revoche e sanzioni
Articolo 15	Ispezioni e controlli
Articolo 16	Cofinanziamento comunitario
Articolo 17	Disposizioni finali
Articolo 18	Pubblicazione e informazioni



# FRIM

(FONDO DI ROTAZIONE PER L'IMPRENDITORIALITA')

LINEA D'INTERVENTO "Cooperazione"

## BANDO

per la presentazione delle domande di intervento finanziario secondo i criteri e le modalità di seguito riportati:

### **ART. 1 – IL FONDO DI ROTAZIONE PER L'IMPRENDITORIALITA' (FRIM)**

1. Il Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (d'ora in poi FRIM):

- è istituito con dgr n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 e successive modifiche allo scopo di sostenere le attività imprenditoriali lombarde orientate all'innovazione, al trasferimento tecnologico ed allo sviluppo competitivo sul mercato interno ed internazionale<sup>1</sup>;
- si articola in diverse linee di intervento (1. "Sviluppo aziendale"; 2. "Innovazione di prodotto e di processo"; 3. "Applicazione industriale di risultati della ricerca"; 4. "Crescita dimensionale"; 5. "Trasferimento di impresa"; 6. "Internazionalizzazione", 7. "Cooperazione";
- è gestito da Finlombarda s.p.a., società finanziaria di Regione Lombardia (d'ora in poi gestore) che opera in base alle disposizioni della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione (d'ora in poi Direzione).

### **ART. 2 – LA LINEA DI INTERVENTO "COOPERAZIONE":**

1. Il presente atto disciplina la linea di intervento del FRIM "Cooperazione" che ha la finalità di sostenere e sviluppare la competitività delle imprese costituite in forma cooperativa, ed in particolare le cooperative sociali impegnate nella gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nonché le cooperative di nuova costituzione.
2. La linea d'intervento, in particolare, è diretta a finanziare progetti di investimento come descritti nel successivo articolo 7.
3. Per progetto d'investimento si intende un insieme di costi ammissibili e correlati ad una stessa finalità: l'acquisto di un singolo bene non costituisce quindi un progetto d'investimento.

### **3 – SOGGETTI BENEFICIARI**

<sup>1</sup> Nell'ambito del FRIM, con dgr n. VIII/8296 del 29 ottobre 2008, è costituito, con capitale e gestione separata, il FRIM FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), cofinanziato con risorse comunitarie, statali e regionali. Nel periodo di programmazione comunitaria 2007-2013, o sino ad esaurimento delle disponibilità comunitarie, la Regione, con specifici provvedimenti, utilizza il FRIM FESR per alimentare e disciplinare le linee d'intervento del FRIM denominate "Innovazione di prodotto e di processo" e "Applicazione industriale di risultati della ricerca" già introdotte con dgr n. 5130/2007.





1. Possono beneficiare degli interventi finanziari di cui al presente bando le imprese cooperative, le cooperative sociali e loro consorzi, anche di nuova costituzione, in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
  - a) qualifica dimensionale di micro, piccola o media impresa <sup>2</sup>;
  - b) sede operativa in Lombardia;
  - c) iscrizione (o richiesta di iscrizione) negli Albi e/o Registri espressamente previsti per le società cooperative dalla normativa vigente (ed essere effettivamente iscritti nei suddetti Albi e registri alla data della stipula del contratto di erogazione degli interventi agevolativi);
  - d) iscrizione, nel caso di cooperative sociali, all'Albo regionale delle cooperative sociali istituito ai sensi della legge n. 381/1991.
2. Non possono beneficiare degli interventi finanziari disciplinati dal presente provvedimento:
  - a) le imprese che operano nei settori esclusi di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis");
  - b) le cooperative edilizie e di abitazione;
  - c) le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999.

#### **ART. 4 – LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

1. I programmi di investimento devono essere realizzati dalle imprese cooperative beneficiarie sul territorio della Regione Lombardia.

#### **ART. 5 – REGIMI DI AIUTO**

1. Gli interventi agevolativi saranno concessi ai sensi dell'Aiuto di Stato n. 248/2009 approvato dalla Commissione Europea in data 28/05/2009, con propria decisione sugli aiuti temporanei di cui al DPCM del 3/06/2009 (art. 3 Aiuti di importo limitato) la cui finalità è relativa alla concessione di aiuti di Stato ad imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa nel triennio dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, come da paragrafo 4.2.2 della Comunicazione CE 2009/C 83/01 "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica".  
L'importo degli aiuti, calcolato al lordo delle imposte dovute, è l'Equivalente Sovvenzione Lordo di cui al Regolamento CE 800/2008, art. 4.
2. Dopo il 31 dicembre 2010 gli interventi finanziari saranno concessi nei limiti del Regolamento comunitario n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), salvo sia prorogata la validità del regime di aiuti.

<sup>2</sup> Ai fini della determinazione della dimensione aziendale si fa riferimento ai parametri previsti nell'allegato I del Regolamento (CE) 800/2008 che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36), recepita con decreto ministeriale del 18 aprile 2005, pubblicato nella GU n. 238 del 12 ottobre 2005.



## **6 – CONFIGURAZIONE DEGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI**

1. Gli interventi finanziari della linea d'intervento "Cooperazione" saranno concessi con le seguenti forme tecniche:
  - co-finanziamento a medio termine: finanziamento erogato dalla banca convenzionata con l'utilizzo di mezzi finanziari propri e del FRIM in quote variabili in funzione della tipologia di intervento;
  - locazione finanziaria di beni strumentali: leasing erogato dalla società di leasing convenzionata con l'utilizzo di mezzi finanziari propri e del FRIM in quote variabili in funzione della tipologia di intervento.  
Gli interventi in locazione finanziaria potranno coprire l'intero valore del bene locato qualora questo rientri nella percentuale massima di intervento finanziario agevolativo del programma di investimento. Non rientrano nelle operazioni agevolabili le locazioni finanziarie il cui contratto sia stato stipulato in data anteriore a quella di presentazione della domanda.
2. La durata massima degli interventi finanziari è stabilita in 7 anni, di cui massimo 2 anni di preammortamento, inclusa la frazione iniziale necessaria per raggiungere la scadenza del 30 giugno o del 31 dicembre.  
In presenza di interventi finanziari per progetti di investimento immobiliare, la durata è elevata a 12 anni;
3. Il tasso nominale annuo di interesse applicato alle risorse della linea d'intervento "Cooperazione" è pari allo 0,10% per le cooperative sociali e loro consorzi e allo 0,50% per le altre cooperative e loro consorzi.
4. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di intervento finanziario saranno richieste al soggetto beneficiario, in alternativa:
  - garanzie reali sul patrimonio dell'azienda richiedente e/o di terzi;
  - garanzie bancarie o assicurative;
  - garanzie personali dei soci e/o di terzi, compresi i Confidi;


## **ART. 7 – CARATTERISTICHE DELL' INTERVENTO AGEVOLATIVO**

### **7.1. Oggetto e forma dell'intervento finanziario**

1. L'intervento è volto a finanziare progetti di investimento per lo sviluppo aziendale basati su programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo, tecnologico, commerciale, ambientale per la sicurezza dell'ambiente di lavoro e per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, anche da parte di cooperative e cooperative sociali costituite da non più di 12 mesi dalla presentazione della domanda di agevolazione.
2. L'agevolazione può essere concessa sotto forma di finanziamento a medio termine o locazione finanziaria.

### **7.2. Ammontare minimo e massimo del programma di investimento**

1. La spesa d'investimento ammissibile all'intervento finanziario è compresa tra un minimo di € 25.000,00 e un massimo di € 1.000.000,00 per programma di investimento.  
L'importo di € 1.000.000,00 costituisce il tetto massimo di spese ammissibili anche qualora l'importo effettivo delle stesse sia superiore
2. Per i soggetti beneficiari costituiti da non più di 12 mesi dalla presentazione della domanda di agevolazione la spesa d'investimento ammissibile all'intervento finanziario è compresa tra un minimo di € 20.000,00 e un massimo di € 250.000,00 per programma di investimento.  
L'importo di € 250.000,00 costituisce il tetto massimo di spese ammissibili anche qualora l'importo effettivo delle stesse sia superiore.



### **7.3. Entità dell'intervento finanziario**

1. L'intervento finanziario non potrà superare l'80% della spesa ammissibile.
2. L'intervento è elevato al 100% per programmi di acquisizione di beni strumentali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (così come definite dalla legge n. 381/91 e dal Regolamento CEE n. 2204/2002 del 12/12/2002) e programmi di tutela dell'ambiente di lavoro.

### **7.4. Quote dell'intervento finanziario a carico del FRIM**

1. L'intervento finanziario sarà erogato per il 70% a carico del FRIM per gli investimenti effettuati da cooperative sociali e loro consorzi e per il 50% per le altre cooperative.
2. La restante quota dell'intervento finanziario è finanziata con mezzi degli intermediari finanziari convenzionati con il soggetto gestore del FRIM.

### **7.5. Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa:
  - acquisto di beni strumentali finalizzati all'avvio e/o all'ammodernamento, potenziamento del ciclo produttivo quali attrezzature, macchinari, impianti specifici, arredi, automezzi strumentali.<sup>3</sup>  
È ammesso l'acquisto di beni strumentali usati nel rispetto della normativa comunitaria (Regolamento CE n. 448/2004 norma 4);
  - acquisto, impiantistica generale e ristrutturazione di immobili destinati all'attività.  
Per le cooperative e cooperative sociali costituite da non più di 12 mesi dalla presentazione della domanda di agevolazione tale voce di spesa è ammissibile entro i limiti previsti dal bando per l'accesso alle agevolazioni.
  - oneri di locazione dell'immobile sede dell'attività per un anno. Tale voce di spesa è ammissibile solo per le cooperative e cooperative sociali costituite da non più di 12 mesi dalla presentazione della domanda di agevolazione;
  - acquisto di servizi reali, forniti sulla base di appositi contratti, destinati all'aumento della produttività, al trasferimento di tecnologie progettuali, organizzative e produttive, ricerca di nuovi mercati e sviluppo di sistemi di qualità.
  - acquisti di brevetti, di licenze di produzione, di software destinato alla produzione/gestione
  - spese esterne per la formazione del personale nel limite massimo del 10% del programma di investimento ammissibile;
  - spese generali nel limite massimo del 5% del programma di investimento ammissibile.

### **7.6. Tempistica**

1. Possono essere ammessi alle agevolazioni esclusivamente i programmi di investimento iniziati successivamente alla data di presentazione della domanda e che verranno ultimati entro 12 mesi dalla data di concessione elevato a 18 mesi per investimenti a carattere immobiliare. L'avvio del progetto deve avvenire entro due mesi dalla data di concessione. Esclusivamente nel caso in cui comprovate motivazioni non imputabili al beneficiario impediscano la conclusione del progetto entro il termine indicato, la cooperativa potrà richiedere una proroga, che in ogni caso non potrà superare i 6 mesi.
2. Per data di avvio e di ultimazione del programma di investimento si intendono le date del primo e dell'ultimo titolo di spesa ammissibile. Nel caso di locazione finanziaria il contratto dovrà essere stipulato successivamente alla data di presentazione della domanda di intervento.

<sup>3</sup> Sono esclusi i mezzi targati di trasporto merci ad eccezione di quelli indispensabili allo svolgimento del ciclo produttivo e non riconducibili a fasi a monte o a valle dello stesso; l'esclusione dei mezzi targati di trasporto è in ogni caso assoluta per le imprese operanti nel settore del trasporto merci



## **8 – RISORSE FINANZIARIE**

1. Le risorse disponibili per la Linea d'intervento "Cooperazione" consistono:
  - nella somma iniziale di € 2.000.000,00;
  - nelle risorse rivenienti dai fondi rotativi di cui all'art 1 della l.r. 34/2008.
2. La dotazione finanziaria può essere implementata dalla Direzione in funzione dell'andamento delle domande e dei risultati attesi.

## **ART. 9 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. La domanda di accesso alla linea d'intervento "Cooperazione" dovrà essere presentata, via web pena l'inammissibilità, accedendo al sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) cliccando sul menù "Servizi", selezionando "Finanziamenti on line".  
Nell'apposita sezione del sito, a partire dal 14 aprile 2010, saranno disponibili le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali (login/password).
2. Il richiedente, una volta completata la compilazione della domanda, oltre all'invio telematico della stessa alla Regione dovrà:
  - stampare l'apposito modulo di adesione, compilarlo, firmarlo in originale e inviarlo, debitamente bollato ai sensi di legge, entro e non oltre 10 giorni dall'invio informatico. Per la verifica del rispetto dei termini farà fede la data del timbro postale di spedizione oppure, in alternativa la data di ricevimento se il documento è spedito o recapitato con altro mezzo; le cooperative sociali sono esenti dal bollo in quanto ONLUS.
  - oppure – non appena sarà attivato il servizio digitale di pagamento dell'imposta di bollo (attivazione prevista nel corso del 2010) - completare l'iter per l'invio digitale firmando digitalmente la domanda e assolvendo all'imposta di bollo attraverso i servizi di pagamento on-line.
3. La presentazione di una successiva domanda sulla linea d'intervento "Cooperazione" è subordinata:
  - all'avvenuta conclusione del periodo di preammortamento stabilito, in caso di beneficio già acquisito, e comunque non prima di un anno dalla data di presentazione della precedente richiesta;
  - al trascorrere di almeno un anno dalla data di comunicazione della rinuncia, qualora l'impresa abbia rinunciato all'agevolazione successivamente all'effettuazione dell'istruttoria condotta dal gestore.

## **ART. 10 – MODALITA' DI VALUTAZIONE E CONCESSIONE**

1. L'istruttoria e la valutazione delle istanze presentate sono sviluppate con la modalità valutativa a sportello e sono di natura selettiva in quanto orientate a supportare le imprese competitive.
2. L'istruttoria è effettuata dal gestore in base all'ordine cronologico di ricevimento della domanda sottoscritta dal legale rappresentante, entro tre mesi dalla data di acquisizione della documentazione richiesta. In caso di documentazione carente, i termini decorrono dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
3. Il gestore:
  - verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e dei progetti presentati;
  - verifica la congruenza del progetto con la linea di intervento indicata dai richiedenti;
  - effettua l'analisi tecnica economico-finanziaria e di merito relativa all'impresa ed al progetto;
  - predispone schede e relazioni sulle domande istruite;



- presenta le risultanze dell'istruttoria alla Regione che, per la valutazione, può avvalersi di un Comitato appositamente costituito.

4. I progetti saranno esaminati in base ai seguenti criteri di valutazione:

<b>Cooperative</b>		
<b>AMBITO</b>	<b>ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGI</b>
Programma d'investimento	Correlazione programma/struttura produttiva/mercato	0 - 35
	Nuove opportunità legate all'investimento	
	Adeguatezza delle risorse finanziarie e risorse umane (interne ed esterne) impegnate nel progetto	
Struttura produttiva	Qualità del management in relazione agli obiettivi e al contenuto del progetto	0- 25
	Effetti attesi in termini di qualità del servizio/capacità produttiva, impatto occupazionale, valore aggiunto economico/sociale	
	Certificazione di qualità ed ambientale	
Posizionamento rispetto al mercato	Analisi opportunità e criticità a seguito realizzazione programma d'investimento	0- 5
Valutazione economico-finanziaria	Metodologia credit scoring: <ul style="list-style-type: none"> <li>- struttura patrimoniale</li> <li>- struttura economico finanziaria</li> <li>- capacità di generare risorse</li> </ul>	0- 35
	Conoscenza andamentale interna ed esterna (affidamenti sistema bancario)	
<b>TOTALE</b>		<b>0 - 100</b>

<b>Nuove cooperative</b>		
<b>AMBITO</b>	<b>ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGI</b>
Programma d'investimento	Coerenza e correlazione del programma di investimento	0 - 30
	Sinergie ed integrazioni attivabili	
	Adeguatezza delle risorse finanziarie impegnate nel programma	
Modello gestionale	Strategia di sviluppo e strategie competitive	0- 25
	Effetti attesi in termini di mercato, capacità produttiva, impatto occupazionale, valore aggiunto e di sostenibilità degli equilibri economico-finanziari	
	Qualità del management, esperienze e struttura organizzativa in relazione agli obiettivi e al contenuto del programma di investimento	
Posizionamento rispetto al mercato	Analisi opportunità e criticità a seguito realizzazione programma d'investimento	0- 10
Valutazione economico-finanziaria	Metodologia credit scoring previsionale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- struttura patrimoniale</li> <li>- struttura economico finanziaria</li> <li>- capacità di generare risorse</li> </ul>	0- 35
	Conoscenza andamentale interna ed esterna (affidamenti sistema bancario)	
<b>TOTALE</b>		<b>0 - 100</b>



5. La sussistenza di una valutazione economico-finanziaria positiva (conseguita quando il punteggio attribuito è almeno pari a 20) è requisito indispensabile per l'ammissione alle agevolazioni finanziarie di cui al presente bando.
6. La valutazione economico finanziaria sarà effettuata con il metodo del "credit score", sarà basata sugli ultimi due bilanci approvati e, qualora non disponibili, anche su dati previsionali. Per le nuove cooperative, e per le cooperative per le quali non sono disponibili bilanci approvati, è effettuata con il metodo del "credit score previsionale" e terrà conto dei dati previsionali redatti in base allo schema previsto nel modulo di domanda.
7. Non sono ammissibili all'intervento finanziario i programmi di investimento che avranno conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60 punti.
8. Contestualmente alla valutazione del gestore gli intermediari finanziari effettueranno le valutazioni di propria competenza comunicando gli esiti al gestore stesso.
9. Nel caso di interventi partecipati da istituti di credito o società di leasing convenzionati, la concessione dell'agevolazione è subordinata, per la quota di competenza, all'approvazione dell'intervento finanziario da parte degli istituti di credito e delle società di leasing.

## **11 – MODALITA' DI COMUNICAZIONE**

1. A seguito della conclusione della fase valutativa:
  - gli elenchi dei progetti ammessi e non ammessi agli interventi finanziari saranno approvati periodicamente con appositi decreti del dirigente responsabile del procedimento e saranno pubblicati sul BURL e sul sito della Regione;
  - entro 15 giorni dalla emanazione dei decreti dirigenziali, tramite il sistema informativo o tramite il gestore, verrà comunicato ai soggetti richiedenti il risultato finale della valutazione.

## **ART. 12 – MODALITA' DI EROGAZIONE E DI RIMBORSO**

1. Il gestore, sulla base degli stati di avanzamento, effettua la verifica sulla documentazione e sulle autocertificazioni prodotte dall'impresa beneficiaria riguardanti, in particolare:
  - il raggiungimento degli obiettivi del progetto;
  - le spese sostenute relative alla realizzazione del programma;
  - la regolarità dei versamenti contributivi (DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva);
  - l'adempimento dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento come dall'art. 48 bis dpr 29.9.73 n. 602;
2. A seguito della verifica, il Gestore autorizza l'istituto di credito convenzionato ad erogare l'intervento finanziario in funzione dello stato di avanzamento del progetto; le erogazioni avverranno in massimo due tranches:
  - a) la prima, di importo pari al 60% dell'intervento finanziario, sulla base della produzione di una rendicontazione delle spese ammissibili pari ad almeno il 30% dell'investimento ammesso;
  - b) il saldo sarà erogato a conclusione del progetto sulla base della produzione della rendicontazione della totalità delle spese ammissibili.
3. Ai fini della rendicontazione, per la prima tranches, le spese si intendono sostenute in presenza di regolare fattura d'acquisto o documento equipollente, anche se non quietanzate.
4. Per l'erogazione del saldo finale, la documentazione deve risultare quietanzata per tutte le spese rientranti nel programma agevolato. In tutti i casi le fatture devono recare la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul FRIM per €....." specificando gli estremi del presente atto.
5. Le modalità di rendicontazione saranno specificate in sede di concessione dell'intervento agevolativo.



6. Ai fini dell'erogazione dell'intervento finanziario, è necessario sottoscrivere un contratto di intervento finanziario con l'Intermediario finanziario convenzionato secondo quanto sarà successivamente comunicato dal Gestore.

### **ART. 13 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI**

1. I soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, sono inoltre obbligati a:
- a) assicurare che le attività previste dal progetto inizino entro i termini stabiliti;
  - b) segnalare tempestivamente alla Regione, pena la revoca del contributo, eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status o intervenute sugli investimenti presentati in domanda;
  - c) confermare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di ammissione presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo decreto di concessione;
  - d) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di ammissione al contributo, sempre che non siano stati preventivamente segnalati alla Regione e da essa autorizzati;
  - e) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
  - f) fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione delle attività, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite dalla Regione;
  - g) comunicare periodicamente le informazioni richieste per il monitoraggio delle attività, con le modalità definite dalla Regione;
  - h) impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni, anche di natura fiscale, ottenute per le medesime spese;
  - i) mantenere attiva la sede operativa della cooperativa sul territorio lombardo per una durata non inferiore a quella prevista per l'intervento finanziario.

### **ART. 14 – REVOCHE E SANZIONI**

1. Qualora il programma di investimento sia stato realizzato parzialmente, purché ne siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente bando e agli obiettivi sostanziali del progetto medesimo, l'intervento finanziario potrà essere proporzionalmente rideterminato dalla Regione.
2. Con decreto dirigenziale, l'agevolazione viene revocata totalmente:
  - in caso di rinuncia da parte della cooperativa;
  - qualora la cooperativa non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti nel presente atto e previsti in sede di concessione, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto ed alle dichiarazioni rese;
  - qualora i beni oggetto dell'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento;
  - qualora il progetto non sia stato realizzato per almeno il 70% del costo dichiarato ed ammesso a contributo;
  - nel caso si verifichino le circostanze di cui all'art. 13, lett. b) ed il beneficiario non provveda a comunicarlo alla Regione.
3. Nel caso di revoca di un'agevolazione già liquidata – salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati e valutati dalla Regione – la cooperativa beneficiaria dovrà restituire l'importo



percepito, incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali.

4. In caso di revoca per assenza di uno o più requisiti, ovvero di dichiarazioni mendaci rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o ancora di documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili al richiedente e non sanabili, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento dirigenziale di revoca e/o di rideterminazione dell'agevolazione.

#### **ART. 15 – ISPEZIONI E CONTROLLI**

1. La Regione, anche mediante il Gestore, provvede ad effettuare controlli su base campionaria non inferiori al 5% delle domande ammesse ed ispezioni presso la sede della cooperativa beneficiaria, allo scopo di verificare lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte. A tal fine la cooperativa, con la domanda per l'accesso all'agevolazione, attesta di possedere e si impegna a tenere a disposizione della Regione o di suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione contabile tecnica e amministrativa, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione dell'agevolazione.

#### **ART. 16 – COFINANZIAMENTO COMUNITARIO**

1. Nel caso in cui le agevolazioni previste nel presente bando potessero essere concesse anche mediante il Programma Operativo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 della Regione Lombardia cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), ovvero mediante altri strumenti finanziari dell'Unione Europea, la Regione ne darà apposita comunicazione nei propri provvedimenti, al fine di informare le cooperative beneficiarie circa gli adempimenti previsti in materia di informazione e pubblicità, monitoraggio, rendicontazione delle spese, nonché sull'applicazione di eventuali specifiche procedure per l'attuazione dei controlli.

#### **ART 17- DISPOSIZIONI FINALI**

1. La Regione si riserva la facoltà di:
  - impartire ulteriori disposizioni che si rendessero opportune per un più efficace sviluppo della procedura;
  - annullare o revocare la presente procedura qualora ricorrano motivi di pubblico interesse. In tale evenienza, i soggetti proponenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o di risarcimento.

Per quanto non esplicitamente previsto nel Bando si farà riferimento alla normativa vigente.

2. Responsabile del Procedimento di cui al presente bando e delle procedure a questo conseguenti è il dirigente pro tempore della U.O Sviluppo dell'Imprenditorialità, della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione della Regione Lombardia, con sede in Milano, via Pola, 12.
3. I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione della presente procedura verranno trattati, ai sensi del d.lg. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.





2. Ai sensi dell'articolo 7 del d.lg. n. 196/2003, l'interessato può accedere a dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando motivata richiesta scritta al titolare del procedimento.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Giunta Regionale della Lombardia; Responsabili del trattamento sono i Direttori Generali della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione della Regione Lombardia e di Finlombarda SpA.

#### **ART. 18 – PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI**

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito della Regione Lombardia, al seguente indirizzo: [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).
2. Qualsiasi informazione relativa al bando ed agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: [INFOLR01coop@finlombarda.it](mailto:INFOLR01coop@finlombarda.it).
3. Per l'assistenza tecnica alla compilazione on line è possibile contattare Lombardia Informatica SpA – tel. 800131151 dal lunedì al venerdì dalla ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

